

Comune di MERLARA
Provincia di Padova
--==ooOoo==--

REGOLAMENTO
per la REALIZZAZIONE di INTERVENTI
e PRESTAZIONI di SERVIZI
in CAMPO SOCIALE

Determinazione della misura e dei costi in relazione
alla situazione economica dei richiedenti
le prestazioni sociali agevolate

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29 aprile 2009

INDICE

CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Funzioni del Comune in campo sociale
- Art. 2 - Oggetto del Regolamento
- Art. 3 - Interventi e prestazioni
- Art. 4 - Servizi socio-educativi

CAPO II ASSISTENZA ECONOMICA

- Art. 5 – Oggetto
- Art. 6 – Finalità degli interventi
- Art. 7 – Definizione del “minimo vitale”
- Art. 8 – Composizione del “minimo vitale”
- Art. 9 – Integrazione del “minimo vitale” in via continuativa
- Art. 10 - Integrazione del “minimo vitale” in via straordinaria
- Art. 11 – Assistenza in casi particolari
- Art. 12 – Prestiti assistenziali
- Art. 13 – Motivi di esclusione
- Art. 14 – Interventi economici per assistenza farmaceutica e sanitaria
- Art. 15 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 16 – Rivalsa su beni immobili nei casi di contributi per integrazione retta
- Art. 17 – Accertamenti ed istruttoria
- Art. 18 – Composizione e funzioni della Commissione Assistenza
- Art. 19 – Interruzione dell'intervento assistenziale
- Art. 20 – Ricorsi

CAPO III INSERIMENTI LAVORATIVI DI UTILITA' SOCIALE

- Art. 21 – Inserimento lavorativo in ambiente protetto gestito unicamente dall'ente comunale
- Art. 22 – Destinatari
- Art. 23 – Modalità di attuazione degli inserimenti lavorativi presso l'ente
- Art. 24 – Inserimenti lavorativi gestiti completamente dall'ente

CAPO IV AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

- Art. 25 – Tipologia degli interventi
- Art. 26 – Rimborsi e riduzioni tariffarie sui servizi rivolti alla terza età
- Art. 27 – Riduzioni tariffarie sui servizi rivolti ai minori

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 28 – Documentazione I.S.E.E.
- Art. 29 – Composizione del nucleo familiare
- Art. 30 – Assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori
- Art. 31 – Assegno di maternità (a madri non coperte da assicurazioni previdenziali e da assegni di maternità)
- Art. 32 – Interventi socio-assistenziali in favore dei minori
- Art. 33 – Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)
- Art. 34 – Segretariato sociale
- Art. 35 – Volontariato
- Art. 36 – Trattamento dei dati
- Art. 37 – Telesoccorso
- Art. 38 – Servizio Assistenza Domiciliare
- Art. 39 – Entrata in vigore

Allegato A

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Funzioni del Comune in campo sociale

1. Ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e del D.P.R. 3 maggio 2001 il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.
2. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Merlara esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; con l'art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; con l'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.
2. Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, e al D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

Art. 3

Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale e compatibilmente con le risorse economiche disponibili, il Comune di Merlara si prefigge di attivare:
 - a) un aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
 - b) un servizio di assistenza domiciliare;
 - c) una integrazione della retta di ricovero per anziani;
 - d) l'inserimento lavorativo in ambiente protetto;
 - e) un fondo sociale per le spese di affitto;
 - f) interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema;
 - g) interventi di sostegno per minori in situazioni di disagio;
 - h) prevenzione delle droghe;

Art. 4

Servizi socio-educativi

1. Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al precedente art. 2 del presente regolamento, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

- a) frequenza asili-nido per bimbi fino a 3 anni;
- b) trasporti scolastici per alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori;
- c) soggiorni estivi (marini e montani) per alunni delle scuole elementari;
- d) soggiorni estivi (marini e montani) per anziani;
- e) mense scolastiche.

CAPO 2

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 5

Oggetto

1. Il presente Regolamento per l'assistenza economica – in seguito definito Regolamento - disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione di contributi economici, per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla prevenzione, al superamento ed alla riduzione delle condizioni di bisogno di persone singole e famiglie, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Art. 6

Finalità degli interventi

1. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. In particolare, in favore delle famiglie con difficoltà temporanee, tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà contingenti delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
3. Gli interventi del Regolamento, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale predisposto dall'Amministrazione, vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal

sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

4. Gli interventi economici di assistenza sociale sono uno strumento del 'Sistema integrato di interventi e servizi sociali' così come definito dall'art. 1 della L. n.328 del 8 novembre 2000.

Art. 7

Definizione di "minimo vitale"

1. Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari. E' assunto a parametro economico di riferimento l'importo mensile della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti, come indicato nell'allegato "A" in calce al presente regolamento.

2. Lo stato di bisogno si definisce, in questo contesto, come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo, il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le entrate del nucleo.

Art. 8

Composizione del "minimo vitale"

1. Il minimo vitale - comprendente il minimo alimentare e le spese generali di gestione della vita quotidiana - è dato dall'importo della pensione minima INPS; per ciascuna delle ulteriori persone che compongono il nucleo familiare si aggiunge il solo minimo alimentare, calcolato secondo la tabella dell'allegato A che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Non sono comprese nel "minimo vitale", e perciò dovranno essere aggiunte, debitamente documentate:

- le spese di affitto

- le spese per il riscaldamento invernale.

3. Qualora il nucleo familiare usufruisca di altri servizi erogati dal Comune (S.A.D., pasto caldo a domicilio, servizio lavanderia, pagamento rette per ricoveri, riduzione tariffe su servizi a domanda individuale...), l'Ufficio Servizi Sociali ne terrà debitamente conto per valutare gli ulteriori interventi del caso.

Art. 9

Integrazione del "minimo vitale" in via continuativa

1. Il contributo di integrazione del reddito al minimo vitale in via continuativa può essere erogato a nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate che non siano suscettibili di cambiamento nel breve-medio periodo e previa valutazione dei Servizi Sociali.

2. Il contributo di integrazione del reddito al minimo vitale in via continuativa può essere erogato a persone singole o nuclei familiari in situazione di grave e comprovato disagio sociale dovuta a:

- a) assenza parziale o totale di reddito, relativamente al soddisfacimento del minimo vitale, nell'età pensionabile;

- b) certificata inabilità al lavoro in persone con meno di 65 anni;

- c) grave stato di indigenza economica in nuclei familiari con all'interno minori;
 - d) condizioni di grave emarginazione sociale, comunque determinata, che richiedono, per l'attuazione di un progetto di reinserimento sociale, un periodo di presa in carico totale dei soggetti interessati, ai fini della soddisfazione delle esigenze materiali di vita e/o l'acquisizione di un livello scolastico e professionale che li renda in grado di raggiungere l'indipendenza economica.
- 3. Il contributo è proponibile per periodi di durata non superiore ad 1 (uno) anno.
 - 4. L'Assistente Sociale è tenuto, persistendo le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, ad aggiornare periodicamente il caso con un'ulteriore proposta.
 - 5. Possono essere rinnovati d'ufficio i contributi per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni di indigenza particolari e per i soggetti anziani in condizioni socio-economiche precarie e irreversibili.
 - 6. In questo caso la verifica è almeno annuale.

Art. 10

Integrazione del "minimo vitale" in via straordinaria

1. Il contributo di integrazione del reddito al minimo vitale in via straordinaria può essere erogato a nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate ma che siano suscettibili di cambiamento nel breve-medio periodo, previa valutazione dei Servizi Sociali. Tale intervento si struttura in due forme differenti:

A) Contributo di integrazione del reddito al minimo vitale in via straordinaria

Può essere erogato a persone singole o nuclei familiari in situazione di grave comprovato disagio sociale dovuta a un mutamento repentino da una condizione di stabilità socio-economica-familiare ad un grave dissesto, il cui intervento economico straordinario sia volto al superamento di tale dissesto.

Il contributo è proponibile per periodi di durata non superiore a 6 (sei) mesi.

L'Assistente Sociale è tenuto, persistendo le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, a presentare una ulteriore proposta aggiornata.

B) Contributi straordinari o una tantum

I contributi economici straordinari possono essere erogati per far fronte ad esigenze straordinarie, in relazione a situazioni di motivata urgenza e/o gravità.

In questi casi il minimo vitale del singolo o della famiglia interessata viene tenuto presente soltanto quale dimensione orientativa.

La decisione riguardante l'ammontare del contributo avviene in relazione al bisogno specifico manifestato, per un periodo non superiore ai 3 (tre) mesi, non ripetibili, oppure una-tantum.

2. L'accesso al contributo è vincolato ad una procedura che comporta l'assunzione del caso, da parte del Servizio, sulla base di un progetto globale, che preveda il ricorso a tutti gli interventi possibili (acquisizione dei diritti pensionistici, qualificazione professionale, inserimento scolastico, ecc.).

3. Gli interessati devono impegnarsi, in maniera fattiva, a collaborare al progetto predisposto per il caso e finalizzato alla loro autonomia sociale ed economica.

4. Quanto previsto nel progetto deve essere realizzato in un arco di tempo ben definito ed adeguato, oltre il quale l'intervento si presume inefficace e la prestazione di carattere economico deve perciò essere interrotta.

Art. 11

Assistenza in casi particolari ed urgenti

1. Qualora l'assistenza economica riguardi cittadini che si trovino in urgente stato di bisogno, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Sindaco, con proposta dell'Assistente Sociale e sulla base di una valutazione contingente della necessità dell'intervento assistenziale formulata dal Servizio Sociale Comunale. Il medesimo ufficio può proporre l'erogazione di un contributo (anche a titolo di acconto) tramite un'anticipazione della somma da parte dell'economo comunale, per un importo non superiore a € 100,00 così da attenuare l'emergenza, per i cittadini residenti nel Comune di Merlara, o un contributo pari al costo del trasferimento fino al Comune di residenza (biglietto del treno, autobus) per i non residenti la cui condizione di emergenza sia straordinaria e non rientri in abitudini di tipo nomade.
2. Per far fronte alle esigenze suseposte l'economo comunale potrà attingere da un apposito fondo di Economato, il cui importo sarà determinato dalla Giunta Comunale.
3. In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici, rimandando, nel caso di residenti nel Comune di Merlara, la valutazione del Servizio Sociale e la convalida della Giunta Comunale ad un secondo momento.

Art. 12

Prestiti assistenziali

1. Qualora lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto all'interessato i mezzi previdenziali o assistenziali, ovvero altre entrate cui egli abbia diritto, o infine il richiedente abbisogni di una risposta immediata e consistente e dimostri di poter far fronte all'impegno di restituzione, si potrà procedere alla concessione di prestiti, anche tramite terzi con garanzia da parte del Comune, senza interessi, concordando tempi e modalità del rimborso, per un importo non superiore a 2000 euro per ciascuno.
2. L'interessato sottoscriverà un'apposita dichiarazione impegnativa al momento della compilazione della domanda.
3. In caso di mancata restituzione delle somme prestate, l'Amministrazione Comunale provvederà al loro recupero coattivo.
4. Nel bilancio comunale dovrà essere previsto l'ammontare massimo di garanzie concedibili nel corso dell'anno finanziario.

Art. 13

Motivi di esclusione

1. Possono essere motivo di esclusione dal contributo le sottoelencate situazioni:

- l'esistenza di persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti all'indigente ed in grado di provvedere esclude, di norma, dalla fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - il reddito del nucleo o della persona singola è superiore al minimo vitale come definito dal presente Regolamento;
 - il rifiuto di proposte o soluzioni alternative all'assistenza economica, da parte del richiedente il contributo, che possano rappresentare una possibilità per superare la condizione di disagio, anche solo temporaneamente, quale ad esempio l'uso dei risparmi sotto qualsiasi forma (depositi bancari, titoli di stato, ecc.);
 - la mancata adesione al progetto definito dall'Assistente Sociale;
 - il diritto a provvidenze da parte di altri enti esigiti o esigibili;
 - qualora il tenore di vita del soggetto richiedente, emerso da precisi elementi nella fase istruttoria condotta dall'Assistente Sociale, non sia coerente con lo stato di bisogno dichiarato, ma sia superiore;
2. La verifica delle condizioni socioeconomiche dei parenti obbligati di cui al punto a) viene effettuata dall'Assistente Sociale, per quanto possibile, nell'ambito del rapporto fiduciario con l'utente, con riserva di richiedere, a cura del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune previa informazione all'utente, lo svolgimento di indagini e verifiche ad hoc.

Art. 14

Interventi economici per assistenza farmaceutica e sanitaria

1. Possono chiedere il rimborso di spese sanitarie e farmaceutiche i soggetti già esentati da ticket sulla base dell'ISEE per farmaci non appartenenti alle categorie di esenzione.
2. Il rimborso spese sanitarie è da intendersi per le spese sostenute per l'acquisto di farmaci generici ove possibile e per le prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o convenzionate.
3. I cittadini riconosciuti aventi diritto al rimborso delle spese sanitarie, per ottenere quest'ultimo, devono consegnare copia della prescrizione medica con allegato lo scontrino fiscale e la ricevuta relativa al pagamento delle spese sostenute. Il rimborso avverrà sulla base della spesa documentata, fatto salvo il limite di spesa della disponibilità di bilancio.
4. Costituiscono motivo di esclusione dal contributo in oggetto l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 15

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. Unicamente in presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune potrà comunque attivarsi, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

4. Qualora i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, dovrà provvedersi alla segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria.

5. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato nel momento di primo intervento e fino alla decisione del Giudice o dell'assunzione dell'impegno da parte dei parenti.

Art. 16

Rivalsa su beni immobili nei casi di contributi per integrazione retta

1. Non è ammissibile al contributo per integrazione della retta per una struttura chi sia proprietario di immobili non adibiti ad abitazione e/o di terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura.

2. Non sono ammissibili nemmeno i proprietari di immobili adibiti ad abitazione qualora tali immobili risultino disabitati durante il periodo di permanenza in struttura.

3. Se il beneficiario del contributo sia proprietario di beni, pur non possedendo liquidità, potrà chiedere l'accesso all'assistenza economica per la copertura temporanea della retta in struttura a condizione che acconsenta, su tali beni:

- la cessione al Comune, a titolo gratuito, di beni immobili, o di crediti verso terzi, o di azioni e/o obbligazioni;

- l'accensione di ipoteca. Se l'ipoteca venga accesa a cura del Comune, i relativi costi andranno ad incrementare il debito a carico del ricoverato;

- la predisposizione delle opportune garanzie a favore del Comune sui crediti in maturazione.

4. In presenza di parenti, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, cointestatari dei beni immobili o azioni o obbligazioni, in alternativa a quanto indicato al comma 3 del presente articolo, si potrà intimare agli stessi il pagamento di quanto dovuto anche attraverso azione risarcitoria fino a concorrenza del valore della quota del beneficiario del contributo.

5. Particolare esame istruttorio sarà svolto allo scopo di accertare se, in periodi recenti rispetto alla richiesta di inserimento in istituto, l'interessato abbia venduto, donato o comunque alienato in forma onerosa o gratuita beni immobili. Quando necessario, sarà predisposta apposita perizia volta a valutare se il prezzo conseguito sia stato congruo, e la disponibilità attuale del relativo importo in capo all'interessato.

6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esperire azione revocatoria per domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio, anche anteriori al ricovero, preordinati al fine di pregiudicare il soddisfacimento degli obblighi connessi al ricovero in istituto.

Art. 17

Accertamenti e istruttoria

1. L'istruttoria per accertare la situazione economica della persona richiedente viene effettuata dal Servizio Sociale Comunale, attraverso la figura dell'assistente sociale, valutando in primis la condizione economica, ma non tralasciando altri aspetti più squisitamente sociali, comunque rilevanti.

2. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo della Polizia Municipale ed eventualmente richiedendo informazioni anche alla Guardia di Finanza o ad altri Uffici pubblici.
3. L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta, redige un progetto di intervento in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Servizio Sociale.
4. La valutazione della situazione economica è vincolata alla presentazione della dichiarazione ISEE, secondo l'articolo 35 del presente regolamento.

Art. 18

Composizione e funzioni della Commissione Assistenza

1. La Commissione Assistenza è composta dall'Assistente Sociale, dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e dall'Assessore preposto alla funzione.
2. La Commissione Assistenza, durante il procedimento per la concessione di un'erogazione economica, redige una relazione contenente pareri tecnici inerenti all'assistenza economica. La Giunta, in fase finale del procedimento, sulla base dei pareri acquisiti determinerà la concessione o la non concessione del contributo economico.
3. La Giunta utilizzerà il denaro stanziato per l'assistenza economica, cercando di differenziare contributi economici continuativi da contributi economici straordinari e contributi economici una tantum ed osservando i criteri di pubblica efficienza ed efficacia.

Art. 19

Interruzione dell'intervento assistenziale

1. Qualora, dopo l'erogazione di un contributo economico a qualsiasi titolo attribuito al beneficiario, vengano accertati con qualunque modalità, dall'Assistente Sociale, o ad esso riferiti da parte di qualunque ufficio preposto a questa funzione, redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del contributo fino a quel momento concesso.
2. E' fatta salva l'azione di rivalsa del Comune di Merlara, per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione.

Art. 20

Ricorsi

1. In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso per richiesta di revisione alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

CAPO 3

INSERIMENTI LAVORATIVI DI UTILITA' SOCIALE

Art. 21

Inserimento lavorativo in ambiente protetto gestito unicamente dall'ente comunale

1. Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento ad un lavoro, relativo all'attività di interesse pubblico svolta dall'Ente Comunale, di persona svantaggiata seguita dall'Ufficio Servizio Sociale del Comune.
2. Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:
 - a) di utilizzare capacità produttive che, ancorchè parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate;
 - b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata, attivando l'empowerment del soggetto;
 - c) di prevenire situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.
3. Il fabbisogno finanziario atto a coprire tali interventi ricade sul capitolo di bilancio relativo ai contributi economici.
4. I soggetti destinatari sono quelli citati all'articolo 32.
5. I requisiti di accesso sono vincolati, solo indicativamente, dal situazione reddituale del soggetto, così come documentata nella dichiarazione ISEE. Nella valutazione si cerca di osservare anche altri aspetti più squisitamente sociali, psicologici e biografici della persona.
6. La definizione del progetto lavorativo viene svolta dall'Assistente Sociale in stretta collaborazione con il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Merlara ed in accordo con l'utente, comunque previa sua accettazione. Tale definizione del progetto deve essere attenta sia ai problemi personali dell'utente sia alle sue attitudini, cercando di favorire l'empowerment e l'autonomia sia economica che psico-sociale.
7. Le modalità di attuazione sono quelle illustrate nell'articolo 33.
8. Per le prestazioni svolte al soggetto verrà erogato un compenso su base oraria, o mensile, oppure quantificato forfetariamente, qualora non sia possibile determinarlo su altra base.
9. Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande potrà essere formata una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, con minori a carico, e a parità di condizione, per quelle che non hanno mai usufruito del servizio di inserimento occupazionale.

Art. 22

Destinatari

1. L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al Servizio Sociale del Comune di Merlara.

2. Sono considerati anche destinatari di tali interventi, persone con limitate capacità lavorative, sia dal punto di vista fisico che cognitivo oppure persone fragili che non riescono ad inserirsi nei classici canali lavorativi, secondo la valutazione dell'Assistente Sociale.
3. Un'ultima categoria di destinatari sono le persone anziane relativamente all'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 23

Modalità di attuazione degli inserimenti presso l'ente

1. Tale inserimento lavorativo si inserisce in un progetto individualizzato più ampio definito dall'Assistente Sociale.
2. Il Servizio Sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in una esperienza lavorativa.
3. Lo stesso Servizio Sociale Comunale individua l'attività più adeguata alle residue capacità del soggetto. Si cerca di favorire la collaborazione della persona nella ricerca dell'attività più adeguata. In seguito al raggiungimento dell'accordo si combina l'attività lavorativa prescelta con il soggetto bisognoso.
4. Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:
 - a) la condizione psico - fisica del soggetto;
 - b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
 - c) i tempi ed i modi dell'assunzione ed il tipo di attività prescelta che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.
4. Nei casi di collocamento lavorativo esterno al Comune, il Responsabile del Servizio in collaborazione con l'Assistente Sociale, previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o altro ambiente protetto a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

Art. 24

Inserimento lavorativo degli anziani

1. Al fine di evitare il rischio di emarginazione e il senso di frustrazione e di inutilità che spesso accompagna gli anziani dopo la messa in pensione, possono essere adottate iniziative tese a reinserire l'anziano stesso in modeste attività che servano ad occuparlo parzialmente durante la giornata, dietro corrispettivo di modesti compensi.
2. L'intervento occupazionale a favore degli anziani è concesso in base ai requisiti descritti all'articolo 31 comma 5.
3. Le attività da svolgere da parte degli anziani possono essere quelle di tipo sussidiario ad alcuni servizi comunali quali:
 - a) la custodia di parchi e giardini;
 - b) il servizio di apertura e chiusura dei cimiteri comunali;
 - c) l'assistenza in biblioteca ed in saloni per mostre;
 - d) la regolazione del traffico all'uscita delle scuole materne, elementari e medie;
 - e) piccole assistenze domiciliari a persone non autosufficienti;
 - f) disbrigo modeste mansioni di usciere e consegna corrispondenza dell'Ente.

4. L'intervento occupazionale non deve impegnare l'anziano oltre un ragionevole periodo di tempo giornaliero che viene valutato dall'Assistente Sociale, in completo accordo con la persona anziana.

5. Per le prestazioni dell'anziano verrà erogato un compenso con le stesse modalità di cui all'articolo 21 comma 8.

6. Le occupazioni descritte alla comma 3 del presente articolo possono essere svolte anche dai soggetti citati all'articolo 22.

7. La priorità tra i soggetti anziani di cui al presente articolo e i soggetti di cui all'articolo 22 viene valutata di volta in volta dall'Assistente Sociale in collaborazione con il Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Merlara.

CAPO 4 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 25 Tipologia degli interventi

1. Per particolari tipologie di servizi, l'intervento economico di sostegno proposto dall'Amministrazione Comunale può concretizzarsi in una riduzione del pagamento delle tariffe a carico del richiedente, o in un parziale rimborso delle tariffe pagate per la partecipazione ad attività organizzate e/o promosse dall'Amministrazione Comunale, attività sia rivolte alla terza età che a minori e famiglie.

Art. 26 Rimborsi e riduzioni tariffarie sui servizi rivolti alla terza età

1. Possono essere destinatari degli eventuali rimborsi o riduzioni tariffarie le persone ultrasessantacinquenni, residenti nel Comune di Merlara, che aderiscono alle seguenti iniziative:

- Soggiorni climatici per la terza età;
- Iniziative sportive, ricreative e di animazione.

2. Per l'accesso ai suddetti benefici, le persone interessate dovranno presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'ufficio Servizi Sociali. La domanda dovrà essere corredata dalla D.S.U., dall'attestazione ISEE e dalla ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della spesa.

3. La quantificazione del rimborso o della riduzione tariffaria avverrà con l'erogazione ai richiedenti con ISEE inferiore o uguale alla soglia del minimo vitale di una riduzione tariffaria o un rimborso definito dalla Commissione Assistenza sia per le attività sportive, ricreative e di animazione sia per i soggiorni climatici della terza età.

Art. 27

Riduzioni tariffarie sui servizi rivolti ai minori

1. Possono essere destinatari delle agevolazioni tariffarie le famiglie di minori che fruiscono dei servizi comunali quali:
 - Trasporto e refezione scolastica;
 - Centri ricreativi estivi;
 - Attività educative e/o di aggregazione a vario titolo promosse ed organizzate dall'amministrazione comunale.
2. Per accedere alle riduzioni tariffarie i richiedenti, all'atto di iscrizione al servizio, dovranno presentare una domanda, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, corredata dalla D.S.U. e dall'attestazione ISEE relativa alla situazione economica del nucleo familiare e dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento.
3. Le modalità di erogazione dei benefici saranno definite con singole delibere di Giunta Comunale, secondo i seguenti criteri:
 - 1 – *Servizi scolastici*: all'inizio dell'anno scolastico, la Giunta Comunale fissa le tariffe agevolate e le soglie di accesso a tali tariffe, con apposito atto che potrà avere valenza anche per più anni scolastici.
 - 2 – *Servizi di animazione ed aggregazione*: le modalità di concessione dei benefici saranno determinate contestualmente all'approvazione dei progetti per la realizzazione delle iniziative con atto di Giunta Comunale.
 - 3 – *Asilo Nido Integrato*: ferme restando le disposizioni dell'art. 5 e 6 del vigente Regolamento del Servizio di Asilo Nido Integrato comunale, eventuali ulteriori interventi di sostegno economico in favore delle famiglie con minori che frequentano il Servizio, saranno definite dalla Giunta Comunale in collaborazione con l'Ufficio Servizio Sociale.

CAPO 5

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 28

Documentazione I.S.E.E.

1. Tutte le domande presentate all'Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica (dove compare l'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE), secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 che ha modificato il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.
2. La dichiarazione unica deve essere conforme al modello di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001.

Art. 29
Composizione del nucleo familiare

1. Per la composizione del nucleo familiare, ai fini della individuazione dell'I.S.E.E., si fa rinvio all'art. 1 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 che ha modificato il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.
2. Ai sensi del disposto del comma 7 dell'art. 1 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, l'Amministrazione si riserva di configurare una composizione diversa dal nucleo familiare (sempre estratto nell'ambito dei soggetti indicati dall'articolo 1 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242) in relazione a particolari prestazioni che verranno specificatamente indicate.

Art. 30
Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori

1. L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999) e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce l'assegno per il nucleo familiare a determinate condizioni previste dalla legge stessa e relativi decreti attuativi.
2. L'assegnazione è affidata al Comune, con visto di concessione del Responsabile del Servizio Sociale, mentre il materiale pagamento è di competenza dell'INPS.
3. L'indicatore del valore della situazione economica del nucleo familiare e la misura dell'assegno sono indicati dalla legge e dai decreti attuativi. Sia l'un valore che l'altro sono soggetti a variazioni annuali secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
4. Per quanto riguarda in particolare le modalità di applicazione occorre far riferimento alla normativa statale nel tempo vigente;

Art. 31
Assegno di maternità
(a madri non coperte da assicurazioni previdenziali e da assegni per maternità)

1. L'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni istituisce l'assegno di maternità per donne sprovviste di copertura previdenziale per l'evento maternità, al determinarsi di specifiche condizioni di carattere economico.
2. Le condizioni sono contenute nella legge istitutiva, e successive modificazioni e integrazioni, e nei relativi decreti attuativi.
3. L'assegnazione è affidata al Comune con visto di concessione del Responsabile dei Servizi Sociali, mentre il materiale pagamento è di competenza INPS.
4. L'indicatore del valore della situazione economica del nucleo familiare e la misura dell'assegno sono indicate dalla legge e dai decreti attuativi della stessa. Sia l'un valore che l'altro sono soggetti a variazioni annuali secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo nell'anno precedente.
4. Per quanto riguarda in particolare le modalità di applicazione occorre far riferimento alla normativa statale nel tempo vigente;

Art. 32
Interventi socio-assistenziali a favore di minori

1. Il Comune attua ogni forma di servizio e di prevenzione atti a favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo dei soggetti in età evolutiva. In particolare garantisce sul territorio il funzionamento degli asili nido, delle scuole materne e dei servizi integrativi delle scuole dell'obbligo.
2. Le attività a favore dei minori che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di recupero comprendono anche le attività per le prevenzioni della tossicodipendenza tra la popolazione giovanile. L'attività di prevenzione e di recupero della tossicodipendenza si attua anche in riferimento alla specifica legislazione statale e regionale in materia che deve consentire anche la possibilità di attingere a mezzi finanziari adeguati.

Art. 33
Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)

1. Il Comune, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, può stipulare convenzioni e accordi con i Centri di Assistenza Fiscale, istituiti presso i vari sindacati del lavoro, per il disbrigo di pratiche inerenti contributi economici della Regione Veneto gestiti a livello comunale e per ogni tipo di pratica in cui i Centri di Assistenza Fiscale possano rendersi utili.

Art. 34
Segretariato sociale

1. L'attività di segretariato sociale viene svolta dall'Ufficio Servizio Sociale, nella figura dell'assistente sociale, ed in collaborazione con l'Ufficio Servizi Demografici, e consiste nell'offrire informazioni su aspetti socio-assistenziali, quali pratiche per l'invalidità civile, pratiche per l'inserimento in struttura, informazioni varie sui servizi socio-educativi.
2. L'Ufficio Servizio Sociale del Comune, inoltre, funge da tramite per la raccolta di domande per la concessione dei contributi a carattere regionale e statale.

Art. 35
Volontariato

1. Il Comune promuove e favorisce forme attive di solidarietà sociale e di volontaria partecipazione dei cittadini, quali espressione spontanea e consapevole della collettività locale alla realizzazione degli interventi dell'assistenza sociale.
2. Per attività di volontariato si intendono gli interventi assistenziali resi da organizzazioni o da singoli cittadini in possesso di adeguati requisiti, fondati su prestazioni spontanee e gratuite, oppure soggette unicamente al rimborso delle spese.

Art. 36
Trattamento dei dati

1. I dati personali forniti o comunque acquisiti nell'espletamento dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono coperti da segreto d'ufficio e trattati in conformità alla normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 196 del 2003), senza necessità di acquisire il consenso dell'interessato in quanto il titolare del trattamento è il Comune di Merlara che agisce per le finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico quale è l'assistenza generica completa dei soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico e familiare.
2. Ai fini della pubblicazione nell'Albo dei beneficiari di provvidenza di natura economica gli atti di erogazione riporteranno il solo numero di protocollo della pratica a fini di trasparenza.
3. Nello svolgimento dell'attività propria del Servizio Sociale, non occorre richiedere consenso all'interessato per il trattamento dei dati, qualora occorra confrontarsi e collaborare con altre Pubbliche Amministrazioni o altri Servizi necessari alla presa in carico del caso.

Art. 37

Telesoccorso

1. In conformità con l'articolo 15 della legge 328 del 2000 che promuove il principio di domiciliarità, la Regione ha istituito il Telesoccorso ovvero uno strumento che consente all'anziano non autosufficiente di segnalare, via linea telefonica, situazione di emergenza e bisogno in cui può incorrere.
2. La Regione in collaborazione con i Comuni eroga il servizio di telesoccorso. Tale servizio può essere erogato agli anziani ed ai portatori di handicap permanente o temporaneo residenti nel territorio del Comune di Merlara previa valutazione del bisogno assistenziale e dei redditi posseduti, effettuata dall'Ufficio Servizio Sociali.
3. La Regione offre la possibilità ai Comuni di richiedere agli utenti di questo servizio di contribuire alla spesa. Il Comune di Merlara, secondo la tabella che sarà istituita dall'ufficio di cui al comma 2 e approvata da delibera di Giunta Comunale, decide caso per caso, appoggiandosi all'Assistente Sociale, la contribuzione che il soggetto dovrà pagare per ottenere il servizio.

Art. 38

Servizio Assistenza Domiciliare

1. Il Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.) per il Comune di Merlara è disciplinato nella sua interezza dal Regolamento Comunale per il Servizio di Assistenza Domiciliare approvato con delibera del C.C. n. 17 del 29 aprile 2009

Art. 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

ALLEGATO A

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

La soglia ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per accedere ai contributi del presente regolamento viene individuata, per il 2009, pari a € 5.669,82 annui (pari alla pensione minima INPS per 13 mensilità) pari a € 472,49 mensili (pensione minima INPS ripartita per 12 mesi).

Per quantificare l'importo del contributo è necessario procedere nel modo sottodescritto:

- 1) definire il fabbisogno economico del nucleo espresso in ISE (Indicatore della Situazione Economica) che si ottiene dalla soglia ISEE (€ 5.669,82) moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza certificato dal soggetto richiedente;
- 2) calcolare l'importo massimo erogabile ottenuto dalla differenza tra il fabbisogno economico espresso in ISE e il valore ISE certificato dal soggetto richiedente;
- 3) sottrarre le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese nella certificazione ISEE da ciascuno dei componenti il nucleo al netto delle eventuali spese:

- di assistenza ai componenti il nucleo documentate, le spese per l'affitto per i nuclei familiari superiori a 3 persone, una volta detratta la somma già conteggiata nel calcolo dell'ISEE (pari a € 5.164,57), con questa modalità:

- per i nuclei da 3 a 5 persone ulteriore detrazione fino a € 3.235,43 (pari ad un canone di locazione massimo di € 700,00 mensili e di € 8400,00 annui);
- per i nuclei da 5 a più persone ulteriore detrazione fino a € 4.435,43 (pari ad un canone di locazione massimo di € 800,00 mensili e di € 9.600,00 annui).

- le spese per debiti contratti in precedenza su valutazione di ammissibilità dell'assistente sociale.

Il risultato delle operazioni è l'importo effettivamente erogabile.
Gli importi annui vanno rapportati al mese (importo diviso 12).

TABELLA A

Schema di riferimento per il calcolo								
Livello di ISEE per l'accesso € 5. 669,82								
Determinazione del contributo:								
Calcolo del fabbisogno economico del nucleo				Calcolo del contributo erogabile				
Componenti il nucleo	Parametro nucleo	Minimo vitale annuo in €	Minimo vitale mensile in €	ISE certificazione dell'utente	Importo massimo erogabile	Altre entrate del nucleo	Spese documentate e ritenute ammissibili	Importo effettivamente erogabile
1	1	5.669,82	472,49				Elencare gli importi effettivamente spesi per assistenza ai componenti il nucleo. Per l'affitto dei nuclei da 3 a 5 persone una volta detratto l'importo del calcolo dell'ISE (5.164,57 annui) aggiungere fino ad un massimo di 3.235,43; per i nuclei da 6 o più persone, una volta detratto l'importo del calcolo dell'ISE (5.164,57	Differenza tra l'importo massimo erogabile e altre entrate del nucleo al netto delle spese per assistenza
2	1,57	8.901,62	741,81					
3	2,04	11.566,44	963,87					
4	2,46	13.947,76	1.162,32					
5	2,85	16.158,99	1.346,59					
ulteriore componente + 0,35 della quota		a) per presenza handicap o invalidità 66% +0,5 b) per situazione entrambi i coniugi lavoratori con figli minori + 0,2		Si riporta il valore della certificazione ISE dell'utente	Differenza tra Minimo Vitale e ISE certificato	Emolumenti, contributi, entrate, non compresi nel certificato a qualsiasi titolo percepiti		

						annui) aggiungere fino ad un massimo di 4.435,43; Spese per debiti ritenute ammissibil i.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Integrazione contributo erogabile:

in caso di anziano solo con più di 65 anni aumento del 10% del contributo effettivamente erogabile

in caso di due anziani soli con più di 65 anni aumento del 5% del contributo effettivamente erogabile